SENATO DELLA REPUBBLICA

9ª COMMISSIONE

(Industria, commercio interno ed estero, turismo)

MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 1957

(63ª Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente LONGONI

INDICE

Disegni di legge:

« Durata dei brevetti per invenzioni industriali » (1654); « Concessione di licenze obbligatorie sui brevetti industriali » (1854-*Urgenza*) (*D'iniziativa dei senatori Montagnani ed altri*); « Istituzione di licenze obbligatorie sui brevetti per invenzioni industriali » (2235) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 743, 755
BARDELLINI 749
BUSONI 755
SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio* 748
TURANI, *relatore* 744

La seduta è aperta alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Bardellini, Battista, Bellora, Braitenberg, Busoni, Bussi, Carmagnola, De Luca Carlo, Gervasi, Longoni, Moro, Roveda, Russo Salvatore, Turani e Zucca.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, de Regolamento, il senatore Montagnani è sostituito dal senatore Ristori.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio Sullo.

MORO, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e rinvio dei disegni di legge: « Durata dei brevetti per invenzioni industriali » (1654); « Concessione di licenze obbligatorie sui brevetti industriali » (1854-*Urgenza*), di iniziativa dei senatori Montagnani ed altri; « Istituzione di licenze obbligatorie sui brevetti per invenzioni industriali » (2235).

PRESIDENTE. Ricordo, in via preliminare, che il disegno di legge n. 1654, che era stato assegnato alla nostra Commissione in sede deliberante, nella seduta del 14 novembre 1956 fu rimesso all'esame e alla votazione dell'Assemblea, per iniziativa del senatore Molinelli, e di altri senatori, ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento. L'esame del disegno di legge, proseguì, quindi, in sede referente e nella seduta del 28 novembre fu dato mandato al relatore, senatore Turani, per la presentazione della relazione al Senato.

Successivamente furono assegnati alla nostra Commissione, in sede referente, i due disegni di legge nn. 1854-*Urgenza* e 2235, ambedue relativi alla concessione di licenze obbligatorie sui brevetti industriali.

La nostra Commissione ha espresso recentemente il voto, all'unanimità, che il disegno di legge n. 1654 fosse nuovamente trasferito dalla sede referente alla sede deliberante, e che i due

disegni di legge nn. 1854-*Urgenza* e 2235, trattando analoga materia, fossero anche essi discussi in sede deliberante, congiuntamente con il primo provvedimento.

Poichè il Presidente del Senato ha aderito alla richiesta espressa con voto unanime dalla Commissione, procediamo, non facendosi osservazioni, alla discussione congiunta dei tre provvedimenti.

L'ordine del giorno, pertanto, della presente seduta, reca la discussione dei tre disegni di legge: «Durata dei brevetti per invenzioni industriali» (1654); «Concessione di licenze obbligatorie sui brevetti industriali» (1854-*Urgenza*), d'iniziativa dei senatori Montagnani ed altri; «Istituzione di licenze obbligatorie sui brevetti per invenzioni industriali» (2235).

Dichiaro aperta la discussione generale sui tre disegni di legge.

TURANI, *relatore*. Onorevoli senatori, per quanto attiene al disegno di legge n. 1654, relativo alla durata dei brevetti per invenzioni industriali, mi riferisco ai miei precedenti interventi ed alla relazione da me redatta, che accompagnava il disegno di legge in sede referente.

Al non lieve onere di essere relatore al Senato del provvedimento sulla durata dei brevetti, si è ritenuto di aggiungervi anche quello di dover riferire in merito al disegno di legge sulla licenza obbligatoria, in presenza di due progetti, uno di iniziativa parlamentare, l'altro di iniziativa governativa, per via della evidente connessione di fatto esistente nel contenuto di detti provvedimenti.

È mio vivo desiderio premettere che non ho mancato di esaminare i disegni in discussione soprattutto sotto il profilo dell'esigenza di un equo contemperamento dei diritti soggettivi del titolare del brevetto in relazione ai princìpi di ordine anche morale, in forza dei quali — delle invenzioni brevettate — deve poter trarre vantaggio anche la collettività.

Gli aspetti giuridici dei provvedimenti in esame possono ovviamente sfuggire alla mia personale competenza; ritengo, però, di poter affermare, con assoluta certezza, che il Senato, concedendo la procedura d'urgenza per il progetto di legge d'iniziativa parlamentare, ha esplicitamente riconosciuto la necessità di sovvenire al ritardato adempimento di un preciso obbligo convenzionale (mi riferisco a quello della Conferenza diplomatica dell'Aja del 6 novembre 1925, il cui testo fu ratificato e reso esecutivo, in Italia, con il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 169, convertito nella legge 29 dicembre 1927, n. 2701) circa l'istituzione della licenza obbligatoria.

Ogni altra illazione in proposito è frutto soltanto di spirito polemico.

Tutto ciò considerato, mi sembra, naturalmente debba abbracciare e comprendere anche il disegno di legge di iniziativa governativa, il quale, come meglio preciserò in avanti, accoglie nel suo progetto buona parte di quello di iniziativa parlamentare, in qualche caso, in misura ancor più rigorosa.

Come è stato già esaurientemente riferito nella relazione ministeriale al disegno di legge in esame, la lunga carenza legislativa in argomento, ha conservato sino ad ora il sistema della decadenza dei brevetti per la loro mancata attuazione (articolo 54 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127), il quale ormai, nella legislazione di pressocchè tutti gli Stati del mondo, come ho avuto modo di constatare dall'esame comparato delle varie disposizioni brevettuali, è stato mitigato dalla sanzione che, pur prevedendo la sopravvivenza dei diritti di brevetti, ha fatto perdere ad essa il carattere grave della decadenza, mediante l'istituto della licenza obbligatoria, che di per sè si è dimostrato sufficiente alla repressione di eventuali abusi.

Da queste premesse ho potuto riscontrare una sostanziale concordanza nei testi dei due disegni di legge n. 1854 e n. 2235, particolarmente sul principio fondamentale dell'istituto richiamato che, come credo di aver già accennato, consiste nel conciliare due esigenze apparentemente in contrasto tra loro, quali:

1) la necessità di pubblico interesse di evitare abusi nell'esercizio dei diritti esclusivi connessi al brevetto;

2) la salvaguardia dei diritti degli inventori, la cui mortificazione pregiudicherebbe gravemente il progresso della tecnica con effetti che sarebbe difficile valutare.

Scendendo ad un esame più particolareggiato, si riscontrano, peraltro, nel progetto

d'iniziativa parlamentare, alcune disposizioni che appaiono in contrasto con i princìpi ai quali il provvedimento stesso si ispira e con le norme internazionalmente vigenti, compresi i Paesi ad economia collettivizzata.

Ad esempio, nell'articolo 1 di detto disegno di legge, viene a delinearsi una forma di protezione che non è certamente quella brevettuale. Quando, infatti, venisse accolto il disposto che dopo un periodo di sei anni dalla concessione di un brevetto, chiunque vi abbia interesse possa chiedere una licenza obbligatoria, si verrebbe praticamente a limitare il diritto dell'inventore a soli sei anni.

Manca inoltre, in tale articolo, la logica premessa che in ogni legislazione dà origine alla licenza obbligatoria, cioè, l'esistenza di un abuso dei diritti di monopolio nella forma più comune, per mancata attuazione dell'invenzione brevettata.

D'altra parte, faccio osservare, che nel disegno di legge d'iniziativa governativa, il diritto alla licenza obbligatoria, è persino riconosciuto dopo un periodo di franchigia ancor più breve (3 anni).

Peraltro, per alcuni casi particolari, quali quelli previsti ai numeri 3 e 4, sempre dell'articolo 1, il principio contenuto nel progetto di iniziativa parlamentare della licenza anche all'infuori della mancata attuazione, è integralmente accolto quando concorrono particolari situazioni di collegamento di invenzioni brevettate e di necessità di pubblico interesse.

Sulla redazione di tale articolo non mi sembra che possa esservi ulteriormente motivo di divergenza o di incertezza di interpretazione, dopo quanto già messo in rilievo nella relazione ministeriale: tuttavia, riterrei più opportuno — sempre per quanto concerne il disegno di legge presentato dal Governo, del quale intendo proporre l'approvazione, giacchè ampiamente comprensivo di quello di iniziativa parlamentare — di sopprimere la parte del primo comma ove è detto che: « ... a causa della insufficiente attuazione della stessa ovvero delle condizioni alle quali si consente o si intende di consentirne l'attuazione ... » per trasferirne il concetto, al solo fine di migliorare la chiarezza e la logica comprensione, nel successivo articolo 2.

Con la variante proposta il testo dei due articoli risulterà il seguente:

Art. 1. — « ... L'invenzione industriale che costituisce oggetto del brevetto deve essere attuata nel territorio della Stato in modo da evitare che possano essere impedite o rendersi difficili: ... ».

Art. 2. — « ... Trascorsi tre anni dalla concessione del brevetto, se l'invenzione non è stata attuata o non lo è stata nella misura o con le modalità previste dall'articolo 52 ovvero se, anche successivamente, l'attuazione stessa è stata sospesa per oltre tre anni o è stata ridotta o modificata rispetto alla misura o alle modalita predette, qualunque interessato che non sia contraffattore, al quale il titolare del brevetto abbia rifiutato la concessione di usare la sua invenzione o l'abbia subordinata a condizioni eccessivamente onerose, ha diritto ad una licenza per l'uso dell'invenzione, salvo che la mancanza o insufficienza di attuazione sia dovuta a circostanze indipendenti dalla volontà del titolare del brevetto o dei suoi aventi causa ».

Mi sembra che questa parte del disegno di legge in esame, compresa nei numeri da 1 a 4 dell'articolo 1, sia la parte fondamentale del provvedimento, opportunamente sottolineata dalla relazione ministeriale.

Vorrei solo aggiungere, pertanto, per la maggiore chiarezza, che se, ad esempio, l'esigenza prevista al numero 2 dell'articolo 1, include anche l'estero nell'ambito di attuazione di una invenzione brevettuale, questa esigenza va riferita, senza alcun dubbio, a quei territori ove l'esportazione non fosse impedita da valido brevetto dello stesso oggetto ivi riconosciuto e protetto ed, in ogni caso, a correnti di esportazione la cui realizzabilità esista in concreto e non soltanto in astratto.

Così pure l'ipotesi configurata al numero 4 non può riferirsi a prodotti brevettati la cui disponibilità non sia sufficiente per alimentare attività economiche non concorrenziali (numeri 1 e 2 dell'articolo 1), ma, ovviamente, ad invenzioni di procedimenti da utilizzarsi fuori del campo concorrenziale del titolare del brevetto stesso.

Spesso, infatti, i procedimenti industriali moderni sono costituiti da specie di catene di

singoli procedimenti, le cui maglie possono riguardare le più disparate attività.

Il comportamento monopolistico del titolare di un brevetto di procedimento che per essere comune ad altri relativi ad attivita economiche completamente diverse (pur non costituendo invenzioni collegate, ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, ma anzi essendone fuori) potrebbe praticamente impedire o rendere molto più oneroso l'esercizio di una attività economica che, essendo fuori dal campo concorrenziale del titolare di quest'ultimo brevetto, non potrebbe, in nessun caso, essere di pregiudizio ai suoi legittimi diritti.

Basta pensare ai procedimenti di sintesi chimica nel campo dei coloranti, procedimenti che rappresentano, molte volte, un passaggio obbligato per la fabbricazione di medicamenti. Nella ipotesi configurata, un brevetto relativo ad una maglia della catena del processo chimico, appartenente ad una azienda produttrice di coloranti, potrebbe gravemente compromettere, ove non soccorresse l'istituto della licenza obbligatoria, l'attività di un'industria quale quella farmaceutica, che non può certamente considerarsi concorrente della prima, ma che potrebbe pure avere bisogno di utilizzare, nel suo processo produttivo, quella tale maglia brevettata non accessibile per le vie contrattuali.

Rifacendomi, per ogni altra considerazione, alla relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge in esame, propongo, ancora, all'attenzione dei colleghi, la sostituzione della parola « tuttavia » che figura nell'articolo 2, penultimo comma, con « viceversa », che meglio mi sembra esprimere il concetto di opposizione che in tale comma si è voluto definire.

Vorrei ora particolarmente soffermarmi sulla norma dell'articolo 3 che riproduce, direi in maniera notevolmente aggravata, la disposizione prevista dall'articolo 5 del disegno di legge d'iniziativa parlamentare.

Nel disegno di legge governativo, riconosciuto, come del resto era ovvio, il principio che la licenza obbligatoria non potendo essere distruttiva dei diritti del titolare del brevetto, deve essere subordinata alla corresponsione di un indennizzo, si è ritenuto, come esplicitamente detto nel testo della relazione ministeriale, di adottare un sistema indubbiamente empirico, indicando dei massimali che, indipendentemente dalla questione di merito sulla equità della loro misura, costituiscono certamente un caso unico di regolamentazione per tutti i Paesi i quali, prima dell'Italia, hanno introdotto nelle loro legislazioni l'istituto della licenza obbligatoria, prevedendo indennizzi, che, in caso di mancato accordo tra le parti, sono lasciati alla determinazione del giudice o di arbitri.

Non desidero, in proposito, naturalmente sollevare una questione giuridica sui motivi che hanno indotto, sia il Governo che i proponenti del disegno di legge d'iniziativa parlamentare, a discostarsi — creando una vera e propria anomalia — dai criteri adottati non soltanto dai quarantaquattro Paesi aderenti all'Unione della Convenzione avanti richiamata, ma anche dalla legge italiana sui brevetti del 1934 (mai entrata in vigore per i motivi a voi noti) e dalla proposta dell'apposita Commissione creata dal Ministero dell'industria e commercio nel 1950 (dalla quale derivò il disegno di legge sulla licenza obbligatoria, predisposto dagli organi ministeriali, ritardato, oltre il prevedibile, nell'*iter* dell'approvazione, a causa delle varie crisi governative).

Sta di fatto, però, che la disposizione dell'articolo 3 sulla predeterminazione di limiti massimi al compenso per la concessione di licenze obbligatorie, ha creato notevoli ansietà e perplessità, in particolare tra gli inventori meno abbienti, delle quali, oltre a rendermene interprete avanti agli onorevoli senatori, per dovere morale e sociale, non posso obiettivamente disconoscerne la fondatezza.

A me sembra, infatti, che la proposta predeterminazione di un limite massimo al compenso per la concessione di licenze obbligatorie, contenuta, in misura diversa, nel progetto di legge governativo ed in quello d'iniziativa parlamentare, sia praticamente inattuabile (pur volendo considerare, come traspare dalla relazione ministeriale, che la licenza obbligatoria in alcuni casi sostituisce la decadenza, ed in altri ha carattere di sanzione in relazione alla insufficiente attuazione dell'invenzione), per il conseguente livellamento che ne deriverebbe di tutte le invenzioni, le

quali, per loro natura, comportano la determinazione di compensi quanto mai vari, e di tutte le situazioni brevettuali, e cioè, della licenza obbligatoria per mancata attuazione e di quella — del tutto dissociata e diversa — per ragioni di pubblico interesse, anche di un brevetto pienamente attuato.

Questa è la considerazione che sorge spontanea secondo gli intendimenti che ho premesso, circa la necessità di conciliare il pubblico interesse con la salvaguardia dei diritti degli inventori.

Sarebbe troppo lungo riferire sulle indagini ed osservazioni statistiche relative alle varie gamme di brevetti. Bisogna riconoscere che ci troviamo davanti ad una varietà troppo estesa per poter predeterminare un compenso o, sia pure, chiamiamolo, un indennizzo, in sede di approvazione del disegno di legge sulla concessione di licenze obbligatorie dei brevetti stessi. Proporrei, quindi, di sostituire ai massimali fissati la più generica dizione — che meglio mi sembra rispondere alla logica ed all'equità — di « congruo compenso ». Con ciò si risolverebbe tutto il problema intorno al quale stiamo discutendo.

D'altra parte, non dimentichiamo che anche la Costituzione della Repubblica italiana, all'articolo 42, considerando l'espropriazione per motivi di interesse generale (il caso potrebbe verificarsi anche per un determinato brevetto industriale), non prestabilisce alcun massimo per la determinazione dell'indennizzo. E qui si tratta di un principio di carattere generale dal quale non possiamo discostarci nel disegno di legge in esame.

Ai colleghi senatori, presentatori del disegno di legge n. 1854 non posso poi non fare osservare — senza con questo prendermi il piacere di una battuta polemica — che proprio in materia anche il Codice sovietico del lavoro (articolo 4, comma secondo, lettere *e*) ed *f*), prevede che la misura delle indennità da corrispondere al titolare del brevetto, venga fissata dall'apposito Comitato delle invenzioni presso il Consiglio del lavoro. Niente predeterminazione, quindi, in tutti gli Stati del mondo e per questo, ritengo, possiamo trovarci d'accordo sulla modifica da me proposta.

Per quanto riguarda le norme procedurali indicate negli articoli da 2 a 7 del progetto d'iniziativa parlamentare, il quale affida alla Magistratura l'intera procedura di concessione della licenza, faccio osservare che il testo degli articoli corrispondenti del disegno n. 2235, da 3 a 7, regola, con meccanismo ancora più agile e soprattutto meno costoso, la concessione di licenze obbligatorie affidandola al Ministero competente ed agli organi amministrativi, pur riservando al magistrato l'accertamento dei casi contestati e prevedendo anche, sotto certe condizioni, il rilascio, con carattere di urgenza, di licenze provvisorie da parte del Ministro.

Penso, quindi, che anche sotto questo riguardo, il testo del disegno di legge governativo sia senz'altro da preferire.

Per riassumere questa mia, forse un po' affrettata esposizione vorrei dare lettura del testo definitivo, con le modifiche da me proposte, concernente l'istituzione di licenze obbligatorie per invenzioni industriali, che mi permetto sottoporre all'approvazione degli onorevoli senatori.

Prima di dare lettura di tali modifiche che si basano sull'equo compenso, vorrei citarvi una specie di articolo che si trova a chiusura di uno stampato dell'Associazione nazionale degli inventori. In esso è detto:

« In definitiva gli inventori italiani non chiedono nè favori nè privilegi: essi chiedono la parità di diritti con gli inventori degli altri 44 Paesi aderenti alla Convenzione di unione di Parigi; chiedono che la legge dia il modo di valutare le loro invenzioni caso per caso secondo il loro pieno valore e la loro particolare situazione sotto ogni riflesso giuridico, tecnico, economico; chiedono che anche i più poveri di loro non siano messi alla mercè del più forte, proprio a cagione della norma di legge in esame, richieste tutte le quali si sostanziano nella codificazione, che tutto abbraccia e risolve, del « congruo compenso ».

Ed ecco il testo definitivo, delle modifiche da me proposte:

Art. 1.

L'articolo 52 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è sostituito dal seguente:

« L'invenzione industriale che costituisce oggetto del brevetto deve essere attuata nel

territorio dello Stato in modo da evitare che possano essere impedite o rendersi difficili:

Omissis.

Art. 2.

L'articolo 54 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è sostituito dal seguente:

« Trascorsi tre anni dalla concessione del brevetto, se l'invenzione non è stata attuata o non lo è stata nella misura o con le modalità previste all'articolo 52 ovvero se, anche successivamente, l'attuazione stessa è stata sospesa per oltre tre anni o è stata ridotta o modificata rispetto alla misura o alle modalità predette, qualunque interessato che non sia contraffattore, al quale il titolare del brevetto abbia rifiutato la concessione di usare la sua invenzione o l'abbia subordinata a condizioni eccessivamente onerose, ha diritto ad una licenza per l'uso dell'invenzione, salvo che la mancanza o insufficienza di attuazione sia dovuta a circostanze indipendenti dalla volontà del titolare del brevetto o dei suoi aventi causa.

Omissis.

La licenza per il motivo considerato all'articolo 52, n. 3, può essere chiesta soltanto dal titolare del brevetto decorrente da data posteriore o dai suoi aventi causa. Può essere chiesta, *viceversa,* dal titolare del brevetto decorrente da data anteriore o dai suoi aventi causa se la relativa invenzione presenti importanza prevalente.

Omissis.

Art. 3.

Omissis.

Il licenziatario è tenuto a pagare al titolare del brevetto, entro i primi *tre* mesi dell'anno solare, un congruo compenso.

Per la determinazione ... *omissis.*

La determinazione del congruo compenso di cui all'articolo precedente ... *omissis.*

Per gli articolo da 4 a 8, propongo che si adotti la dizione usata dal disegno di legge n. 2235.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio.* Desidero, anzitutto, portare le scuse del Ministro Gava, il quale molto volentieri sarebbe stato presente alla nostra discussione. Senonchè egli si è trovato nell'impossibilità di potervi partecipare, perchè impegnato in una discussione già iniziata nell'altro ramo del Parlamento sui bilanci-tipo delle aziende elettriche. Comunque il rinvio della nostra discussione ad altra seduta gli permetterà di essere presente la prossima volta e di portare così il suo contributo ai lavori della Commissione.

Prima che sia dato effettivo inizio alla discussione generale, vorrei sottolineare alcune osservazioni preliminari. Anzitutto, la presentazione, da parte del Governo, del disegno di legge sulla licenza obbligatoria ha fugato quelle preoccupazioni che si erano manifestate in questa sede – e anche fuori di qui, nella pubblica opinione – quando si era pensato che il Governo volesse adeguare la nostra legislazione alla legislazione internazionale soltanto in materia di durata dei brevetti, dimenticando di adeguarla per quanto invece concerne il sistema della licenza obbligatoria. Avevamo detto ripetutamente che qualche ritardo derivava dal difficile compito di tradurre in appropriati termini tecnico-legislativi il principio della licenza obbligatoria, nel quale compito il Ministero dell'industria si è giovato dell'ausilio di una Commissione di docenti universitari, di magistrati e di esperti ad alto livello.

Come la Commissione ha potuto rendersi conto anche da quanto ha spiegato il senatore Turani, la traduzione concreta di un principio semplice presenta problemi complessi che dovevano essere approfonditi.

Quando venne presentato il disegno di legge sulla durata dei brevetti due furono le obiezioni fondamentali. La prima riguardava la retroattività della proroga sulla durata, nel senso che alcune parti politiche – e anche correnti di opinione non politiche – opiravano che col sistema della retroattività potessero essere favorite determinate industrie o gruppi di inventori e danneggiate altre. La seconda riguardava il mancato collegamento.

È chiaro che la presentazione del disegno di legge sulla licenza obbligatoria fuga questa seconda preoccupazione. A nome del Governo,

tengo ora a fugare anche ogni preoccupazione sulla prima obiezione. Il Governo, infatti, sarà favorevole agli emendamenti che il senatore Bussi presenterà, per forza dei quali sarà eliminata ogni possibile retroattività per il disegno di legge n. 1654. Il Governo non presenta esso stesso tali emendamenti per lasciare alla Commissione la scelta di una delle due vie: o di stabilire una data fissa, cadente nell'anno 1958, oppure di farne coincidere l'efficacia con la data di entrata in vigore della legge, secondo le norme costituzionali.

Il Governo è indifferente rispetto all'una o all'altra soluzione, e non vuole dare l'impressione di favorire l'una piuttosto che l'altra. Il Governo è fermo, invece, al criterio di evitare ogni retroattività. La Commissione veda se è preferibile il termine della data fissa nell'anno 1958 o quello della data mobile della «entrata in vigore». Ognuna delle due soluzioni presenta vantaggi e motivi di perplessità. Il Governo si rimette in ciò al giudizio della Commissione ed è favorevole agli emendamenti che il relatore riterrà di proporre.

Quanto all'esame specifico dei due provvedimenti, allorchè si inizierà l'esame degli articoli e sentiremo le osservazioni dei componenti della Commissione, il Governo fornirà tutte le spiegazioni per rendere ragione del suo testo.

Sin da ora mi pare di capire che l'unica questione seria che si è già presentata ci viene prospettata oggi dal senatore Turani e riguarda il «congruo» od «equo compenso» o la «indennità» per la licenza obbligatoria.

Su tale questione il Governo assume, evidentemente, una posizione di difesa del proprio testo. Tale posizione non è, peraltro, drastica nè assoluta, poichè il Governo si rende conto che potrebbero esservi ragioni che possono indurre alla modifica della formula proposta. L'essenziale è che quella che si può chiamare «indennità» o «compenso» per la licenza obbligatoria abbia un minimo di carattere sanzionatorio: non si può, infatti, negare che si passa dalla decadenza (forma di sanzione assai grave) alla licenza obbligatoria, sanzione più lieve, ma che deve rimanere sanzione. Questo carattere sanzionatorio deve, perciò, essere confermato comunque, sia pure in varia misura.

Non desidero anticipare la discussione. Il Governo spera che anche su questo oggetto si possa ottenere, non solo la maggioranza, ma anche forse l'unanimità della Commissione. Non vi sono problemi politici, a nostro avviso, che possano portare ad una divisione della Commissione. Si tratta di adeguare la nostra legislazione per una parte a quella degli altri cinque Paesi membri della Comunità economica europea, per un'altra a quella di tutti gli altri Stati del mondo legati alla Convenzione generale, anche perchè siamo vicini alla Conferenza di Lisbona, alla quale tutti i Paesi devono presentarsi con le carte in regola. E vorremmo poter dire che al traguardo, seppure in ritardo, ci siamo arrivati anche noi, come ci sono arrivati molti altri Paesi. Gli interessi del nostro Paese, in una con le condizioni di ordine internazionale, pertanto, ci portano a chiedere che la discussione e l'approvazione dei due disegni di legge si svolgano con rapidità.

BARDELLINI. Manifesto il mio compiacimento perchè finalmente diamo inizio a questa discussione. Riconosco, inoltre, nell'onorevole Sullo un efficace motore per la formulazione del disegno di legge relativo alla istituzione della licenza obbligatoria. Fu il Sottosegretario Sullo, infatti, con la sua intervista concessa all'agenzia «Italia», certamente non insensibile alle pressochè unanimi critiche della stampa tecnica e politica, anche di parte democristiana, sollevate dal progetto di legge Cortese sulla durata dei brevetti industriali, che spinse alla redazione di un progetto di legge tendente a far cessare lo sfruttamento monopolistico dei brevetti industriali.

Naturalmente ciò non deve pregiudicare la regolamentazione di tutta la legislazione che riguarda i brevetti, nel proposito di aggiornarla in conformità delle più avanzate legislazioni straniere.

Oggi noi andiamo incontro alle aspirazioni di quella pubblica opinione che è interessata in questa materia, e che, per mezzo di articoli sui giornali e di pubblici dibattiti, con la partecipazione di tecnici competenti, aveva prospettato la necessità e l'urgenza della istituzione della licenza. Di questa necessità

replicatamente affermata si è concretamente fatto portavoce anche il senatore Montagnani, che insieme con altri, compreso chi parla, rompendo gli indugi, presentò il disegno di legge n. 1854 il 1° febbraio 1957, al quale fece poi seguito il progetto ministeriale n. 2235, che ha visto la luce il 9 novembre 1957, con una gestazione che è stata indubbiamente faticosa, come dimostra la data di nascita. Con il progetto di legge n. 1854, noi veniamo a togliere un motivo di incompatibilità con l'articolo 2 del disegno di legge n. 1654 sulla « Durata dei brevetti industriali », che stabilisce la concessione *coattiva* a favore dei diritti dei terzi, di una licenza. Ora se noi avessimo discusso prima quel disegno di legge che contempla questo aspetto particolare, senza avere stabilito le prerogative e gli indirizzi funzionali dell'istituto della licenza obbligatoria, avremmo rischiato di fare cosa in contrasto con la regolamentazione generale, che naturalmente deve – ripeto – essere discussa prima del disegno di legge n. 1654.

Infatti, licenze di sfruttamento limitatamente alle grandi aziende a livello internazionale vengono consuetudinariamente concesse, in parallelo ad accordi di cartello, per lo sfruttamento di mercati, al fine di controllare produzioni e prezzi ed instaurare l'oligopolio privato.

La concessione obbligatoria rende così gli accordi di sfruttamento esistenti fra i privilegiati « baroni dell'industria » alla portata di ogni cittadino, e si risolve, quindi, in un beneficio della collettività.

A convincerci sempre più dell'importanza della licenza obbligatoria basta che pensiamo che la nostra legislazione impone ai titolari stranieri dei brevetti registrati in Italia che essi attuino l'invenzione nel Paese, entro il triennio, salvo proroghe. La consuetudine vuole che questi brevetti stranieri possano essere attuati a favore del titolare straniero a mezzo del licenziatario italiano, che, attuando il brevetto con la licenza, realizza l'invenzione e mantiene in vita il brevetto straniero.

Attraverso tale attuazione si manifestano vari abusi: costituzione di posizioni monopolistiche, se la licenza, è data in esclusiva, con le conseguenti note limitazioni della produzione, eccessivi prezzi di vendita ed ingiustificati profitti nello sfruttamento del brevetto.

E proprio alla prevenzione di questi abusi si ispira il progetto Montagnani; e fra questi abusi quello da parte del titolare del brevetto « principale » che rifiuta la concessione della licenza per bloccare le invenzioni da esso « dipendenti » o « derivate » che vengono depositate da altri.

Non sembri inutile sottolineare un argomento, tra i tanti, che più colpisce: mentre in Paesi industrialmente più progrediti le leggi *anti-trusts* obbligano i titolari di privative a concedere in determinate situazioni licenza di sfruttamento dei procedimenti brevettati, con vantaggio dei consumatori, in ordine ai prezzi, nel nostro Paese gli aventi causa di quegli stessi titolari di privative dovrebbero continuare a goderne l'esclusività per altri tre anni perfino con efficacia retroattiva della legge.

Può questo definirsi un allineamento alle legislazioni dei Paesi aderenti al Mercato comune? Noi dobbiamo quindi anche preoccuparci di non creare ostacoli preventivi a quel moderno ordinamento dell'intero istituto brevettualistico, che dovrà essere sincronizzato con quello di tutti i Paesi del Mercato comune europeo.

Nell'articolo 2 del disegno di legge governativo si stabiliscono le condizioni necessarie per ottenere la licenza, fra le quali quella che siano trascorsi « tre anni » dalla concessione del brevetto, e che l'interessato non sia « contraffattore ».

Penso che tre anni siano insufficienti. Questo periodo fissato dalla Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 può essere a discrezione dei Paesi aderenti aumentato, ma non ridotto. Nel progetto Montagnani ed altri, tale periodo infatti è stabilito in sei anni, e ciò ritengo per una ragione che appare evidente. Nel periodo di tre anni determinate invenzioni potranno essere, sì, attuate, ma senza produrre efficacemente i loro benefici effetti sul mercato, particolarmente dal punto di vista dei costi. Si potrà cioè avere un prodotto che costa cento invece che cinquanta, come potrebbe costare per il benefico effetto di una efficace concorrenza, che potrebbe essere esercitata da altri complessi anche modesti, che hanno minori

possibilità immediate a disposizione, di quel che non abbiano i grossi monopoli per efficacemente organizzarsi. Mi riferisco, in particolare, alle piccole industrie ed anche alle aziende artigiane, che sul campo della concorrenza tanto per la qualità che per il prezzo di *determinati prodotti possono* efficacemente operare.

Per quanto riguarda il « contraffattore », appare dalla definizione che se ne dà all'articolo 2 del disegno di legge n. 2235, che non incorrerà nella contraffazione solo colui il quale avrà approntato i suoi preparativi in modo che non siano considerati « seri e notevoli ». Così, molto probabilmente potrà accadere che la licenza potrà dipendere dallo stato d'animo, più o meno benevolo del ministro del momento o dei suoi funzionari. In pratica potremo avere anche questo: il terzo che ha diritto alla tutela della legge, avendo terminata la preparazione senza aver iniziato la produzione, si vedrà contestato il diritto alla licenza, perchè la sua preparazione costituisce contraffazione. Ciò avverrà tutte le volte che più cospicuo sarà il grado di notevolezza e serietà dell'approntamento, in quanto il titolare del brevetto farà di tutto per bloccare il più a lungo possibile il concorrente da lui ritenuto pericoloso invocando la contraffazione per esimersi dall'obbligo di concedere la licenza.

Questa eccezione diverrebbe la regola ed il chiedere al Tribunale di disporre le misure cautelari, onde consentire l'attuazione della invenzione, porterebbe solamente a moltiplicare le liti con una casistica complessa ed impressionante che durerebbe parecchi anni. Vittime particolari di questo stato di cose sarebbe appunto l'infinita categoria dei piccoli imprenditori, che potrebbero operare su piccoli e modesti brevetti la cui attuazione non richiede certo preparativi seri e notevoli.

La proposta di legge n. 1854, presentata nel febbraio scorso dal senatore Montagnani ed altri (sulla licenza obbligatoria di sfruttamento), è in ossequio alla Convenzione di Parigi degli Stati aderenti del 20 marzo 1883, nella stesura riveduta a Londra il 2 giugno 1934

Infatti l'articolo 2 autorizza i Paesi dell'Unione a « prendere le misure legislative necessarie per prevenire gli abusi che potessero risultare dall'esercizio del diritto esclusivo conferito dal brevetto ».

Prima preoccupazione del progetto è stata quella di esaminare quali potessero essere gli abusi che la stessa Convenzione aveva dovuto constatare esistenti e per i quali lasciava piena libertà di rimedio.

Varia infatti si presenta la casistica di questi abusi. Vi accennerò per sommi capi onde stabilire delle classi.

Il fine che il titolare (dicendo titolare non dico inventore) vuole ottenere con la richiesta del brevetto è semplicemente quello di vietare alla concorrenza di produrre essa stessa l'oggetto, o produrre con il procedimento che egli avrà ritenuto si differenzi dai precedenti.

Il titolare, ricorrendo agli Uffici brevetti specializzati, avrà la possibilità di far precisare e delimitare in un modo che sfugga a possibili precedenze ciò che vuole depositare come novità.

Solo raramente si brevetta, allo scopo di rendere pubblico un procedimento, un trovato che rappresenti un progresso, e si brevetta con l'intendimento che sulla notizia di questo progresso altrui possano venire indirizzate ed estese ricerche da altri.

Questo, di rendere di pubblico dominio un trovato veramente nuovo e beneficiare del riconoscimento del diritto di sfruttamento, è il fine per il quale venne istituito nell'ormai lontano 1850 l'istituto dei brevetti. Lo *spiritus* di questo istituto è andato svilendosi in ragione proporzionale alla pletora di brevetti inutili che ogni anno (in Italia sono 26.000 circa) vengono domandati. Tanto che il brevetto è divenuto un comodo mezzo legale che serve ad impedire efficacemente che la concorrenza si fortifichi o anche che sorgano nuove iniziative.

Il brevetto è divenuto un mezzo per combattere e sopraffare il concorrente fastidioso senza dover scendere a lottare sul terreno insidioso del ribasso di prezzo.

Non c'è chi non veda che questo mezzo legale diventa una potente arma proprio in mano dei più potenti organismi privati.

Il brevetto è il mezzo per stabilire gli accordi di cartello fra determinati gruppi che, attraverso una produzione tenuta ad un livello un poco inferiore alla domanda, fanno lievitare il prezzo sui mercati.

Perciò quando l'assegnazione della licenza di brevetto è lasciata al volere del titolare,

come in pratica avviene fra privati o fra industrie, ogni abuso è possibile.

Oltre a quanto detto sopra, debbo ricordare che si può giungere, con l'attuale vigente legge, ad impedire l'attuazione del brevetto dipendente o comunque a questo collegato, di cui è titolare un terzo.

E su questo mi pare che il disegno di legge governativo non abbia posto un radicale rimedio, perchè il rilascio della licenza è stato legato a condizioni irreali e volutamente imprecise.

Per ultimo il brevetto può essere dal titolare (l'inventore, ricordo, non è mai, o quasi mai, il titolare del brevetto) tenuto in disparte, non essere attuato per evitare di dover sostituire macchinari o procedimenti superati dalla novità. Però questo è un caso che rappresenta nella realtà un fatto relativamente raro, risultando di ben maggiore danno e di più gravi conseguenze all'economia del Paese gli abusi che ho prima elencato. Devesi notare che il far funzionare una repressione intesa ad impedire il non sfruttamento di un brevetto è cosa assai ardua e praticamente impossibile, per la semplice ragione che è ben difficile poter dimostrare che un brevetto non è stato attuato.

Una attuazione qualsivoglia è cosa facile raffazzonarla e dimostrarla, esponendola o ad una Fiera campionaria oppure a mezzo di un rogito notarile attestante l'attuazione dell'oggetto. Valga a titolo esemplificativo quanto è avvenuto per il brevetto del *nylon*: la Rhodiatoce, divenuta licenziataria il 18 ottobre 1935, nell'ottobre del 1938 non aveva ancora realizzato industrialmente alcun impianto per la produzione, nè aveva portato sul mercato il prodotto brevettato. Per superare questa difficoltà la Montecatini-Rhodiatoce si servì di un impianto fasullo, messo insieme con un vecchio cassone di legno, un'autoclave, qual che manometro e un sistema di trasmissione con un motore.

Il complesso, che avrebbe dovuto rappresentare l'impianto industriale per la produzione del *nylon*, fu fotografato, e le fotografie, unite all'atto di constatazione del notaio Vercelli di Novara, repertorio n. 2592 del 3 ottobre 1938, servirono a documentare che, quindici giorni prima della scadenza dei termini di legge, la Montecatini-Rhodiatoce aveva cominciato a produrre industrialmente il *nylon*. In realtà la produzione fu realizzata nel 1941, e in proposito ricordo che, nel 1939, in Italia nessun consumatore sapeva dell'esistenza del *nylon*, e tanto meno questo prodotto era disponibile sul mercato.

Sfuggirà sempre la possibilità di accertare successivamente se l'attuazione risultava «in grave sproporzione con i bisogni del Paese» (articolo 52). Belle, ma vuote parole, diventano quindi tutte le norme che condizionano la concessione della licenza obbligatoria alla dimostrazione del non attuato o attuato insufficientemente.

In origine il contratto fra inventore e collettività assicurava al primo un corrispettivo in premio del processo apportato, alla seconda imponeva una attesa nello sfruttamento pubblico del trovato.

Ma la crisi della nostra preparazione tecnico-scientifica, la mancanza di mezzi finanziari per le ricerche, la stessa organizzazione industriale ci hanno staccato, allontanato da questo fine.

Si è generalizzata e frapposta, fra l'inventore e la collettività, una terza figura, quella del titolare o cessionario del brevetto. Questi, pur non avendo nulla creato ma disponendo dei mezzi, si sostituisce all'inventore nell'attuazione e nei benefici. Benefici che si rilevano ben presto di doppia portata, dal guadagno normale per una qualunque impresa industriale ben riuscita, al tributo che gli porta la collettività in virtù del diritto d'esclusiva, guadagno quest'ultimo che non a lui spetterebbe, bensì all'inventore.

L'essenza della nostra proposta di legge sta proprio in questo: reimpostare il problema nel suo vero termine per il raggiungimento del vero scopo. Con la proposta di legge da noi presentata si ricrea la personalità e l'indipendenza dell'inventore. L'inventore è matematicamente certo che, passati sei anni dalla concessione del brevetto, avrà richieste di sfruttare il suo brevetto da tutti coloro che vi avranno interesse e che perciò pagheranno una certa *rendevance*.

L'interesse dell'inventore sta proprio nell'offrire in sfruttamento ad una pluralità di

interessati il suo brevetto, perchè egli ne tragga il suo maggior beneficio.

Le conseguenze di queste premesse, che non sono nuove, ma sono le uniche e le vere che stanno alla base del contratto tra l'inventore e la collettività, saranno quanto mai importanti per vivificare e potenziare l'istituto del brevetto.

Infatti:

l'inventore rinvierà più facilmente il finanziamento per l'attuazione del suo trovato, perchè si trova in grado di dare maggiori garanzie di liquidità, poichè, a partire dal sesto anno, egli avrà ulteriori entrate che gli permetteranno di coprire con sicurezza il debito contratto.

Il finanziatore non porrà più condizioni capestro all'inventore, perchè quest'ultimo non sarà più costretto ad accettare le condizioni che quell'uno gli imporrà.

L'attuazione verrà resa grandemente più rapida, perchè è basilare poter dimostrare allo spirare del sesto anno che il trovato è importante e richiesto, onde ottenere una percentuale di compenso, la più vicina possibile a quella del 5 per cento che il nostro progetto di legge concede.

Dopo il sesto anno automaticamente il mercato avrà prezzi condotti in regime concorrenziale e la qualità del prodotto verrà migliorata.

Constato invece quanto meno avanzato si presenti il progetto di legge governativo rimasto allo spirito dei tempi della prima stesura delle norme generiche sulla licenza obbligatoria contenute nella Convenzione, che risale appunto all'anno 1883.

Il progetto governativo sulla licenza obbligatoria mortifica la legittima aspettativa della concorrenza destinata a sorgere e a fiorire in raffronto alla posizione di favore e di precedenza concessa dallo Stato al cessionario o titolare del brevetto.

Il progetto governativo non si è nemmeno adeguato al contenuto dello spirito delle norme che regolano la concessione di licenze di sfruttamento contemplate nel Trattato dell'Euratom.

Mi riferisco alle norme sulla materia dei brevetti atomici che sono chiaramente in funzione anti-monopolistica (articolo 12 e seguenti).

Riassumo gli articoli:

In virtù del Trattato gli Stati membri, le persone e le imprese hanno il diritto di beneficiare di licenze d'uso non esclusivo sui brevetti, sui titoli di protezione temporanea, sulle domande di brevetto.

La Commissione rilascerà a condizioni da fissare di comune accordo con i beneficiari queste licenze o sub-licenze e fornirà tutte le cognizioni necessarie per il loro sfruttamento.

In caso di mancato accordo nello stabilire le condizioni contemplate per lo sfruttamento i beneficiari possono adire la Corte di Giustizia, perchè siano fissate le condizioni idonee.

Viene anche precisato che la Commissione può richiedere allo Stato membro la comunicazione del contenuto di una domanda di brevetto, di cui le sia stata notificata l'esistenza.

Necessariamente il progresso scientifico ed industriale trova la sua protezione in norme coattive che prevedono che in mancanza di accordo per trattativa privata possano essere concesse licenze d'uso non esclusivo con procedimento arbitrale o d'ufficio alle condizioni definite negli articoli da 18 a 23 incluso.

Le licenze d'uso sono concesse:

a) alla Comunità o alle imprese Comuni;

b) a persone o imprese, sui brevetti che proteggono una invenzione direttamente connessa allo sviluppo dell'energia nucleare.

Peccherebbe quindi d'incoerenza il Governo se non volesse uniformarsi a questo spirito con il disegno di legge che ci propone e che, venuto posteriormente all'approvazione del Trattato sull'Euratom, vuole invece imporre sottili inaccettabili « distinguo ».

Il progetto governativo considera il rimedio solo per un tipo di abuso, quello della mancata attuazione o dell'attuazione insufficiente, *ma non dice quando si debba accertare nella vita del brevetto questa attuazione insufficiente.*

Sanzionerebbe una grave ingiustizia se l'accertamento venisse fatto subito dopo la scadenza del triennio dell'attuazione: nessuno potrà mai il giorno dopo tale scadenza avere attuato in un modo niente affatto insufficiente.

D'altro canto tale accertamento esteso a tutta la vita del brevetto deve pure tenere come base un certo lasso di tempo.

Il meno che si possa dire è che questa dizione non è accettabile perchè imprecisa.

Col paragrafo 2 viene limitato il diritto d'esclusiva per incrementare l'esportazione; però questa concessione è condizionata alla dimostrazione che l'esportazione dell'oggetto sia resa difficile o impedita dalla esclusiva brevettuale. In pratica non se ne avrà nessuna applicazione.

La stessa impossibilità pratica di applicare la norma giuridica si nota subito nel paragrafo 3 dell'articolo 1, che vorrebbe rimediare all'abuso che si crea con l'impedire l'attuazione di una invenzione collegata all'utilizzazione di altre invenzioni brevettate. Infatti dice che l'invenzione collegata «deve essere di notevole importanza per l'economia del Paese».

L'obiezione più semplice è che ciò che oggi è notevole, domani potrebbe non più esserlo, e viceversa; però l'obiezione determinante consiste nell'osservare che è impossibile stabilire il valore di una invenzione (del tipo di invenzione di dipendenza) nei riflessi della economia del Paese, quando l'invenzione non è stata ancora attuata, e non lo può essere perchè lo vieta il diritto di esclusiva sulle invenzioni brevettate cui questa invenzione, per la quale si dovrebbe dare il giudizio di importanza, è subordinata.

In altre parole non vi è possibilità di attuazione dell'invenzione dipendente se non vi è la concessione di sfruttamento dei brevetti a essa collegata; ma non può nascere (almeno così come è detto nel progetto governativo) il diritto alla concessione, perchè non sarà dimostrabile «la notevole importanza».

Non è il caso di enumerare tutte le altre manchevolezze del progetto governativo, che così come ci è stato presentato rende illusoria la concessione della licenza.

Mi soffermo, invece, sulle garanzie che il nostro progetto di legge offre perchè in pratica possa funzionare in modo preciso, possa salvaguardare ogni giusto interesse e sia lasciata nessuna possibilità d'interpretazione delle norme che ne sviliscano lo spirito.

La licenza obbligatoria non verrà accordata a tutti indistintamente; bensì il richiedente per averne diritto, dice uno degli articoli, deve avere capacità tecnica ed economica adeguata e deve anche presentarsi con un piano organico per dimostrare la sua capacità e deve versare una cauzione. La domanda (art. 2) si presenta al Presidente della Corte d'appello.

Alla Magistratura è affidato questo compito delicato; in tal modo abbiamo la certezza di tutte le garanzie giudiziarie.

Il nostro progetto naturalmente prevede un compenso per l'inventore, ed il compenso è variabile, per ragioni ovvie, in base all'intervento del magistrato che può decidere fra un minimo dello 0,50 per cento ed un massimo del 5 per cento. Ogni concessione può essere riveduta di triennio in triennio ed a richiesta dell'una o dell'altra parte, sempre con deliberazione della Magistratura.

Cautelativamente si sono anche previsti i seguenti motivi di decadenza: «Il licenziatario decade se non attua l'invenzione entro un anno dalla data di scadenza del programma stabilito, se sospende i lavori senza avere ottenuto l'autorizzazione o persiste nella sospensione nonostante diffida; se non svolge esattamente il programma di produzione; se sospende la produzione per un certo periodo (salvo casi di forza maggiore) o persiste nella sospensione nonostante diffida; se non corrisponde nei termini i diritti stabiliti a suo carico».

A noi sembra che questa proposta di legge, qualora venisse approvata, permetterebbe di eliminare situazioni di monopolio già consolidate e di prevenire il consolidarsi di nuovi *trusts*, così liberando le forze produttive. Essa permetterebbe infatti ad una serie non sparuta di piccole e medie industrie non legate da vincoli di poter realizzare sempre un prezzo concorrenziale, cioè un prezzo più basso, che indurrebbe logicamente ad un maggior consumo e quindi a maggior produzione.

Concludo affermando che secondo me il progetto Montagnani ed altri, meglio corrisponde alle ragioni per cui s'impone la licenza. È un progetto, dirò così, semplice e snello; stabilisce che la competenza del rilascio spetti alla magistratura; fissa i limiti entro i quali il beneficiario della licenza sarà chiamato a corrispondere il suo contributo. È un progetto che veramente tende a tutelare l'inte-

resse della collettività. Ma poichè naturalmente non mi illudo che sarà approvato, mi riservo di intervenire durante la discussione degli articoli del progetto governativo, presentando degli emendamenti.

PRESIDENTE. Dopo l'intervento del senatore Bardellini, vorrei stabilire un ordine ai lavori, che proseguiremo nella seduta prossima.

La discussione generale riguardante il disegno di legge sulla durata dei brevetti è stata già fatta in precedenza. Lo stesso dicasi per la discussione generale sugli altri due disegni di legge salvo un diritto al collega relatore Turani e al rappresentante del Governo di intervenire ulteriormente, anche in rapporto al parere che è stato ora presentato dalla 2ª Commissione.

BUSONI. Faccio osservare che sono assenti alcuni senatori particolarmente interessati alla questione. Per conto mio sono disposto a non intervenire sulla discussione generale, e credo che i colleghi del mio gruppo presenti abbiano la stessa intenzione. Si dovrebbe, però, riservare il diritto di prendere la parola agli assenti. Tengo a dichiarare che abbiamo tutta la buona volontà di concludere al più presto la discussione, poichè – per le ragioni tecniche esposte dal Sottosegretario – ci rendiamo conto della particolare urgenza di questi disegni di legge.

PRESIDENTE. Il relatore potrà intervenire ulteriormente in rapporto al parere testè presentato della 2ª Commissione. Poi prenderanno la parola il senatore Montagnani, oggi assente, presentatore di uno dei disegni di legge, e il rappresentante del Governo. Dopo di che passeremo alla discussione degli articoli.

Non facendosi altre osservazioni, rinvio il seguito della discussione di questi disegni di legge alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 11,30.

Dott. MARIO CARONI
Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari